

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DELLA SOCIETA' VILLA ERBA SPA

<p align="center">TESTO VIGENTE</p> <p>Allegato "[●]" al n. [●] di repertorio S T A T U T O</p>	<p align="center">NUOVO TESTO PROPOSTO</p> <p>Allegato "[●]" al n. [●] di repertorio S T A T U T O</p>
<p align="center">DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA</p> <p>1) E' costituita una società per azioni denominata "Villa Erba S.p.A." SEDE</p> <p>2) La società ha sede in Cernobbio. OGGETTO</p> <p>3) La società, senza far ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto: a) la predisposizione, elaborazione ed acquisizione di ogni studio, ricerca e progetto di carattere tecnico, finanziario, commerciale, amministrativo e giuridico necessario ed opportuno per la istituzione, costruzione e gestione, sia direttamente che mediante intese convenzionate con terzi, di un centro fieristico congressuale-espositivo, anche di interesse Comunitario, nel complesso immobiliare di Villa Erba in Cernobbio, ed aree limitrofe e di ogni altra struttura e servizio ad esso connesso, anche di carattere turistico ricreativo, particolarmente legati alla vocazione lacuale dell'intorno. b) la istituzione, costruzione e gestione, sia direttamente che mediante intese convenzionate con terzi, del centro fieristico-congressuale-espositivo di cui alla precedente lettera a) e di ogni struttura e servizio ad esso connessi, anche di carattere turistico ricreativo, particolarmente legati alla vocazione lacuale dell'intorno, così da concorrere allo sviluppo economico e alla promozione turistica e ambientale della Provincia di Como. c) l'assunzione di ogni iniziativa di natura economica e rilevanza sociale, nonché iniziative turistiche ed ambientali atte a conseguire il fine di cui alla precedente lettera b) ultima parte. d) la promozione ed organizzazione di fiere, mostre mercato, mostre specializzate ed esposizioni, sia periodiche sia occasionali, di livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore nel settore fieristico; lo svolgimento di convegni o congressi di natura</p>	<p align="center">DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA</p> <p>1) E' costituita una società per azioni denominata "Villa Erba S.p.A." SEDE</p> <p>2) La società ha sede in Cernobbio. OGGETTO</p> <p>3) La società, senza far ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto: a) la predisposizione, elaborazione ed acquisizione di ogni studio, ricerca e progetto di carattere tecnico, finanziario, commerciale, amministrativo e giuridico necessario ed opportuno per la istituzione, costruzione e gestione, sia direttamente che mediante intese convenzionate con terzi, di un centro fieristico congressuale-espositivo, anche di interesse Comunitario, nel complesso immobiliare di Villa Erba in Cernobbio, ed aree limitrofe e di ogni altra struttura e servizio ad esso connesso, anche di carattere turistico ricreativo, particolarmente legati alla vocazione lacuale dell'intorno; b) la istituzione, costruzione e gestione, sia direttamente che mediante intese convenzionate con terzi, del centro fieristico-congressuale-espositivo di cui alla precedente lettera a) e di ogni struttura e servizio ad esso connessi, anche di carattere turistico ricreativo, particolarmente legati alla vocazione lacuale dell'intorno, così da concorrere allo sviluppo economico e alla promozione turistica e ambientale della Provincia di Como; c) l'assunzione di ogni iniziativa di natura economica e rilevanza sociale, nonché iniziative turistiche ed ambientali atte a conseguire il fine di cui alla precedente lettera b) ultima parte; d) la promozione ed organizzazione di fiere, mostre mercato, mostre specializzate ed esposizioni, sia periodiche sia occasionali, di livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore nel settore fieristico; lo svolgimento di convegni o congressi di natura</p>

<p>economica, scientifica e culturale, la fornitura di tutti i servizi inerenti o conseguenti all'organizzazione degli eventi sopra detti. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Può rilasciare garanzie fidejussorie a favore di terzi in quanto necessarie al raggiungimento degli scopi sociali e può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, a condizione che producano effetti diretti o indotti sull'economia lariana.</p> <p>Il tutto nei limiti di legge e con esclusione delle attività riservate.</p> <p>4) La società è costituita fino al 31 dicembre 2104.</p> <p style="text-align: center;">DURATA CAPITALE - AZIONI</p> <p style="text-align: center;">Capitale</p> <p>5) Il capitale sociale è di euro 18.757.664,64 (diciottomilionesettecentocinquantesettecentosessantatattiro virgola sessantaquattro) diviso in numero 1.578.928 (unmilione cinquecentosettantotto milanovecentoventotto) azioni da nominali euro 11,88 (undici virgola ottantotto) ciascuna. L'assemblea straordinaria, con deliberazione del 23 novembre 2011 modificata in data 14 maggio 2014 e in data 22 dicembre 2016, ha deliberato un aumento di capitale fino ad euro 23.757.659,64 (ventitremilionesettecentocinquantesettecentocinquanta nove virgola sessantaquattro) e quindi per un massimo di euro 4.999.995,00 (quattromilioni novantanovecentoventicinque virgola zero zero) mediante emissione di numero 420.875 (quattrocentoventimilaottocentocinquante) azioni da nominali euro 11,88 (undici virgola ottantotto) ciascuna da collocare alla pari senza alcun sovrapprezzo, entro il 31 dicembre 2018, nei modi e termini previsti dalla delibera stessa.</p> <p style="text-align: center;">Azioni</p> <p>6) Le azioni sono nominative e quelle corrispondenti almeno al 51% del capitale sociale devono appartenere ad Enti Pubblici.</p> <p>7) Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.</p>	<p>economica, scientifica e culturale, la fornitura di tutti i servizi inerenti o conseguenti all'organizzazione degli eventi sopra detti. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Può rilasciare garanzie fidejussorie a favore di terzi in quanto necessarie al raggiungimento degli scopi sociali e può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, a condizione che producano effetti diretti o indotti sull'economia lariana.</p> <p>Il tutto nei limiti di legge e con esclusione delle attività riservate.</p> <p>4) La società è costituita fino al 31 dicembre 2104.</p> <p style="text-align: center;">DURATA CAPITALE - AZIONI</p> <p style="text-align: center;">Capitale</p> <p>5) Il capitale sociale è di euro 18.757.664,64 (diciottomilionesettecentocinquantesettecentosessantatattiro virgola sessantaquattro) diviso in numero 1.578.928 (unmilione cinquecentosettantotto milanovecentoventotto) azioni da nominali euro 11,88 (undici virgola ottantotto) ciascuna. L'assemblea straordinaria, con deliberazione del 23 novembre 2011 modificata in data 14 maggio 2014 e in data 22 dicembre 2016, ha deliberato un aumento di capitale fino ad euro 23.757.659,64 (ventitremilionesettecentocinquantesettecentocinquanta nove virgola sessantaquattro) e quindi per un massimo di euro 4.999.995,00 (quattromilioni novantanovecentoventimila novecentoventicinque virgola zero zero) mediante emissione di numero 420.875 (quattrocentoventimila ottocentocinquante) azioni da nominali euro 11,88 (undici virgola ottantotto) ciascuna da collocare alla pari senza alcun sovrapprezzo, entro il 31 dicembre 2018, nei modi e termini previsti dalla delibera stessa.</p> <p style="text-align: center;">Azioni</p> <p>6) Le azioni sono nominative.</p> <p>7) Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.</p>
---	--

8) E' esclusa l'emissione dei titoli azionari e pertanto gli atti tra vivi che trasferiscono o costituiscono diritti sulla partecipazione sociale si debbono perfezionare a mezzo di atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1352 del Codice Civile.

In ogni caso tali atti hanno effetto nei confronti della società dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci.
Diritto di voto delle azioni

9) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Indivisibilità delle azioni

10) Ogni azione è indivisibile; il caso di proprietà è regolato dall'articolo 2347 del Codice Civile.

Clausola di prelazione

11) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

a) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:
- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo e al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, della offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

b) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale

8) E' esclusa l'emissione dei titoli azionari e pertanto gli atti tra vivi che trasferiscono o costituiscono diritti sulla partecipazione sociale si debbono perfezionare a mezzo di atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1352 del Codice Civile.

In ogni caso tali atti hanno effetto nei confronti della società dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci.
Diritto di voto delle azioni

9) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Indivisibilità delle azioni

10) Ogni azione è indivisibile; il caso di proprietà è regolato dall'articolo 2347 del Codice Civile.

Limitazioni alla circolazione delle azioni

11) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni si applicheranno le seguenti disposizioni.

11.1.1 In caso di trasferimento di azioni da parte di un socio ente pubblico ad altro soggetto che non sia ente pubblico, o comunque nell'ipotesi in cui, all'esito del trasferimento, la società cessa di essere soggetta a maggioranza pubblica, l'individuazione dell'acquirente dovrà essere effettuata dal socio ente pubblico cedente mediante procedura di evidenza pubblica secondo la normativa legislativa e regolamentare vigente al momento del trasferimento.

11.2.1 In caso di trasferimento di azioni da parte di soci che non sono enti pubblici è richiesto il gradimento degli altri soci (per tali intendendosi i soci diversi dall'offerente) secondo la seguente procedura.

11.2.2 Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione. Detta comunicazione vale come richiesta di gradimento.

11.2.3 L'organo amministrativo dovrà attivare la decisione degli altri soci sul gradimento dell'acquirente proposto nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di gradimento. L'organo amministrativo dovrà senza indugio dare comunicazione al socio offerente dell'inizio della procedura.
11.2.4 La decisione degli altri soci dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi delle azioni di

richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro o, in caso contrario, da un unico arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Como entro il termine di sessanta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

c) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti d) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore ai sensi del precedente punto b);

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e

cui essi sono titolari, dovrà essere adeguatamente motivata e consisterà:

(i) nella valutazione oggettiva sull'idoneità dell'acquirente a partecipare alla nostra società intendendosi per tale idoneità il possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) l'acquirente sia un imprenditore che possieda una specifica e documentata esperienza nei settori in cui è attiva la società;

b) l'acquirente dichiari la sua incondizionata disponibilità ad aderire ai patti parasociali a quel momento eventualmente vigenti fra i soci;

c) l'acquirente si obblighi a subentrare in tutte le obbligazioni gravanti sul socio alienante derivanti dalle convenzioni stipulate dalla società con pubbliche amministrazioni in relazione al centro fieristico ed al relativo complesso immobiliare di Villa Erba; ovvero

(ii) ove ciò sia richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente, nella medesima valutazione che sarebbe effettuata dai soci enti pubblici nel selezionare partner privati al fine della loro partecipazione ad una società mista pubblico-privata, vale a dire a quanto previsto dalla normativa e dai principi che orientano l'azione e le decisioni della pubblica amministrazione, anche alla luce dei criteri, comunque non arbitrari, che informano l'esercizio della discrezionalità amministrativa.

11.2.5 La decisione sul gradimento dovrà intervenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 11.2.2 ed essere inviata entro lo stesso termine all'organo amministrativo che, a sua volta, dovrà comunicarla al socio offerente nei quindici giorni successivi al ricevimento.

11.2.6 Decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di attivazione della procedura senza che al socio offerente pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

11.3.1 Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione, nonché la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulle azioni;

- nell'ipotesi di trasferimento di azioni inter vivos

degli altri diritti amministrativi.

e) In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o sostituzione di diritti reali limitati sulle azioni il diritto di voto dovrà permanere in capo all'azionista cedente.

f) Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste da questo articolo non sono applicabili:

- quando il cessionario ex articolo 2359 del Codice Civile è società controllante del soggetto cedente o società controllata, ovvero controllata dalla medesima controllante;
- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiduciari originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

ASSEMBLEA

Convocazione - luogo - modalità

12) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo od in altro luogo, purché in Italia.

13) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci od ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che

è seguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquisto è non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

- ai fini dell'applicazione del presente articolo, devono intendersi ricompresi nella nozione di azione tutti i titoli e i diritti (quali ad esempio opzioni, obbligazioni e strumenti finanziari convertibili) che danno diritto o comunque possono comportare l'acquisto o la sottoscrizione di azioni della società.

11.3.2 Le limitazioni al trasferimento delle azioni sopra previste non sono applicabili:

- quando il cessionario ex articolo 2359 del Codice Civile è società controllante del soggetto cedente o società controllata, ovvero controllata dalla medesima controllante;
- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiduciari originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

ASSEMBLEA

Convocazione - luogo - modalità

12) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo od in altro luogo, purché in Italia.

13) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci od ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che

dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.

Assemblea totalitaria

14) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato. Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il

preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Convocazione su richiesta dei soci

15) Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 2367 del Codice Civile è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Convocazione annuale

16) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal 2° comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Intervento all'assemblea

17) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge od in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

18) L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto

dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.

Assemblea totalitaria

14) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Convocazione su richiesta dei soci

15) Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 2367 del Codice Civile è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Convocazione annuale

16) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal 2° comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Intervento all'assemblea

17) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge od in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

18) L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere

necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Rappresentanza in assemblea

19) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile.

Presidenza

20) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione: in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dalla assemblea.

Verbale dell'assemblea

21) Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti

identificarlo dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Rappresentanza in assemblea

19) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile.

Presidenza

20) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione: in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Il presidente è assistito da un Segretario nominato dalla assemblea.

Verbale dell'assemblea

21) Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti

all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Competenze dell'assemblea ordinaria

22) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
 - b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera l'emissione di obbligazioni non convertibili.
- Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Competenze dell'assemblea straordinaria

23) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

Quorum

24) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con la presenza e le maggioranze stabilite all'art. 2368, e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 del Codice Civile.

Per la nomina delle cariche sociali occorrerà tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Competenze dell'assemblea ordinaria

22) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
 - b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera l'emissione di obbligazioni non convertibili.
- Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Competenze dell'assemblea straordinaria

23) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Quorum

24) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 2369 c.c. per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali nelle convocazioni successive alla prima.

In deroga a quanto sopra:

- per la nomina delle cariche sociali occorrerà in prima convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; per le autorizzazioni all'organo amministrativo nelle materie di cui al successivo art. 36 occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale sia in prima che nelle successive convocazioni.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale,

fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie/op-razioni indicate qui di seguito per le quali sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale:

- il trasferimento della sede sociale;
- la modifica sostanziale dell'oggetto sociale;
- le regole sulla nomina degli organi sociali;
- l'aumento a pagamento del capitale sociale o comunque l'emissione di azioni a pagamento;
- la modifica degli artt. 11-24 del presente statuto;
- la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento anticipato della società.

25) I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Impugnazione delle deliberazioni

26) L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'articolo 2377 del Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Disposizioni generali

27) La società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque amministratori, a scelta dell'assemblea e comunque nel rispetto delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in ordine alla composizione dell'organo amministrativo di società a maggioranza pubblica ed all'equilibrio fra generi.

Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

È vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero di trattamenti di fine mandato.

È vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Amministratori

28) Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalle

25) I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Impugnazione delle deliberazioni

26) L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'articolo 2377 del Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Disposizioni generali

27) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

Amministratori

28) Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Consiglio di amministrazione

29) Il consiglio di amministrazione è composto da un massimo di cinque membri, di cui tre nominati ex art. 2499 del Codice Civile rispettivamente uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como, uno dall'Amministrazione Provinciale di Como ed uno, alternativamente ad ogni mandato, dal Comune di Como e dal Comune di Carnobbio.

Gli amministratori durano in carica per il periodo previsto all'atto della nomina, decadono e si sostituiscono a norma di legge e del presente statuto.

30) Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero dei suoi membri non inferiore ad un terzo.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 10 (dieci) giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale

norme, anche regolamentari, tempo per tempo vigenti.

Consiglio di amministrazione

29) Salva diversa unanime deliberazione della totalità del capitale, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti (ad ogni azionista sarà consentito presentare una sola lista), nelle quali i candidati (il cui numero sarà quello dei componenti il consiglio di amministrazione) dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ai candidati di ciascuna lista presentata sarà assegnato un quoziente pari al numero dei voti ottenuti dalla lista diviso per uno per il primo candidato e per dieci per i successivi. I candidati di tutte le liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente secondo il quoziente ottenuto da ciascuno di essi.

A seconda che il consiglio di amministrazione sia composto da tre o da cinque amministratori, risulteranno eletti i primi due/tre candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati nelle liste presentate dagli azionisti enti pubblici ed i primi uno/due candidati che avranno ottenuto quozienti più elevati nelle liste presentate dagli azionisti soggetti privati, qualora la quota di capitale complessivamente spettante agli azionisti enti pubblici sia almeno pari al 50% (cinquanta per cento del capitale).

Risulteranno invece eletti i primi due/tre candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati nelle liste presentate dagli azionisti soggetti privati ed i primi uno/due candidati che avranno ottenuto quozienti più elevati nelle liste presentate dagli enti pubblici, qualora la quota di capitale complessivamente spettante agli azionisti enti pubblici sia inferiore al 50% (cinquanta per cento del capitale).

30) Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero dei suoi membri non inferiore ad un terzo.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 10 (dieci) giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale

convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

31) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

32) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

33) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

34) Per la cessazione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2385 del Codice Civile.

35) Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per dimissioni o per altre cause, sino a due amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 29 paragrafo 1, per quanto riguarda gli amministratori di nomina pubblica ex art. 2449.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intendono decaduti tutti gli Amministratori. In tal caso gli Enti pubblici menzionati nel precedente art. 29 e l'assemblea dei soci, secondo le rispettive competenze, provvederanno senza indugio a sostituirli.

Gli amministratori decaduti a causa della presente norma restano in carica sino alla ricostituzione del Consiglio di

convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

31) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

32) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

33) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

34) Per la cessazione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2385 del Codice Civile.

35) Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Amministrazione.

Poteri di gestione

36) Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società salvo quanto per legge è espressamente riservato all'assemblea.

Delega di attribuzioni

37) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di impedimento; il Consiglio può nominare fra i suoi membri un Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione della società e per le altre attribuzioni che il Consiglio stesso riterrà di delegare ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, in ogni caso con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice Civile.

Il Consiglio può inoltre nominare Consiglieri Delegati determinandone i poteri nonché Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. Il Consiglio può infine nominare un Segretario, anche in via permanente, ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Rappresentanza

38) La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Collegio sindacale

39) Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito

Poteri di gestione

36) Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società salvo quanto per legge è espressamente riservato all'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, il consiglio di amministrazione dovrà essere autorizzato dall'assemblea per il compimento dei seguenti atti/operazioni:

- cessione affitto a qualsiasi titolo dell'azienda sociale o di rami di essa;
- acquisto od alienazione a qualsiasi titolo di partecipazioni in società o enti;
- modifica o risoluzione della convenzione [o];
- acquisto, alienazione a qualsiasi titolo, o locazione ultranovennale di beni immobili;
- assunzione di finanziamenti e concessioni di garanzie comunque denominati ed in genere atti che comportino spesa ed impegno di spesa superiore ad euro 1.000.000 (un milione).

Delega di attribuzioni

37) Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento di questi, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; il consiglio può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore (l'amministratore delegato) salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile.

Il consiglio può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. Il consiglio può infine nominare un segretario, anche in via permanente, ed anche estraneo al consiglio stesso.

Rappresentanza

38) La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Collegio sindacale

39) Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito

dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 33.

Controllo Contabile

40) Ove la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e ove l'assemblea non disponga diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

BILANCIO ED UTILI

41) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

42) Gli utili netti di esercizio saranno così ripartiti:

- il 5% per la costituzione del fondo di riserva fino al raggiungimento del limite legale;
- una quota non inferiore al 25% dovrà essere reinvestita nelle attività di cui all'art. 3 lettera c) del presente statuto;

-il residuo, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelievamenti a favore di riserve straordinarie o per altri accantonamenti, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, sarà ripartito tra i soci in proporzione del capitale posseduto.

Qualora il bilancio della società sia soggetto per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo sociale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'articolo 2433 bis del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

43) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 33.

Controllo Contabile

40) Ove la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e ove l'assemblea non disponga diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

BILANCIO ED UTILI

41) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

42) Gli utili netti di esercizio saranno così ripartiti:

- il 5% per la costituzione del fondo di riserva fino al raggiungimento del limite legale;
- una quota non inferiore al 25% dovrà essere reinvestita nelle attività di cui all'art. 3 lettera c) del presente statuto;

-il residuo, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelievamenti a favore di riserve straordinarie o per altri accantonamenti, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, sarà ripartito tra i soci in proporzione del capitale posseduto.

Qualora il bilancio della società sia soggetto per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo sociale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'articolo 2433 bis del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

43) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

